

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012
745ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per l'economia e le finanze Polillo e per la difesa Milone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Con riferimento all'emendamento 16.100, il sottosegretario POLILLO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta antimeridiana, precisa che il fondo preso in considerazione mira a soddisfare le esigenze di alcuni comuni commissariati, senza ulteriori finalità. Al momento, l'unico comune che versa nella predetta condizione è quello di Roma.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) pone l'accento sull'atteggiamento assunto dallo stesso Esecutivo, che non appare improntato a spirito di collaborazione con la controparte parlamentare ed anzi mira a non facilitare la conoscenza di alcuni elementi.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 16.100 viene quindi approvato dalla Commissione.

Si procede pertanto all'esame dell'emendamento 1.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea la particolare valenza della proposta 1.1000/2, volta a tutelare le piccole e medie imprese in ossequio a quanto già prescritto da numerose direttive europee ed analogamente a quanto già succede in altre importanti realtà economiche, come gli Stati Uniti d'America.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra quindi il subemendamento 1.1000/3, osservando che l'esclusione delle gare il cui bando sia già stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge dalle procedure di cui alla lettera d) dell'emendamento 1.1000 appare non congrua e poco rispettosa dei principi di equilibrio di bilancio e di invarianza dei saldi.

L'oratore procede poi ad illustrare il subemendamento 1.1000/11, che si propone, sempre nel rispetto del principio di invarianza dei saldi, di operare significativi risparmi sui servizi informatici e telematici.

Il senatore [VACCARI](#) (*LNP*) illustra il subemendamento 1.1000/13, ponendo l'accento sui costi derivanti dalla manutenzione dei beni e dei servizi di cui alla lettera m) dell'emendamento 1.1000.

Sono considerati infine illustrati i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*PdL*) formula parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Il sottosegretario POLILLO conviene con le valutazioni poc'anzi espresse dal relatore.

Con distinte votazioni, vengono quindi respinti dalla Commissione i subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/2, 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/15, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7 e 1.1000/8.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta 1.1000/9, il senatore [LEGNINI](#) (*PD*) dissente dalla valutazione espressa dal relatore sull'emendamento 1.1000/9, che mira a rafforzare il ruolo della CONSIP in funzione di significativi risparmi sull'acquisto di beni e servizi.

Nell'osservare che l'emendamento necessiterebbe comunque di una riformulazione, il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*PdL*) rivede il proprio parere e si rimette agli orientamenti che il rappresentante del Governo riterrà di formulare sul punto.

Dopo brevi interventi dei senatori [MORANDO](#) (*PD*) e [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*) e del presidente AZZOLLINI, il senatore [LEGNINI](#) (*PD*) procede ad una riformulazione della proposta a sua firma (1.1000/9 (Testo 2) pubblicata in allegato al resoconto) .

Il subemendamento 1.1000/9 (Testo 2), posto ai voti, viene approvato dalla Commissione. Risulta invece respinto il subemendamento 1.1000/10.

Il senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) sottolinea la particolare valenza della proposta 1.1000/11 (che, qualora approvato, consentirebbe rilevanti risparmi qualitativi), e preannuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/11 risulta respinto.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*), nel preannunciare il voto favorevole sui subemendamenti 1.1000/12 e 1.1000/13, pone l'accento sulla necessità, cui fa fronte la prima delle due proposte, di porre rimedio ad alcuni difetti insiti nelle procedure di gara CONSIP per l'acquisizione di apparecchiature informatiche. Il materiale viene infatti consegnato con notevole ritardo, e quindi già obsoleto, e l'inconveniente comporterebbe notevoli costi aggiuntivi di manutenzione.

Il sottosegretario POLILLO osserva che l'avviso del Governo potrebbe essere favorevole a condizione di aggiungere, nel testo del subemendamento, dopo le parole «imprese locali», le parole «ove possibile».

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*PdL*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) riformula infine la proposta a sua firma nel senso poc'anzi indicato dal sottosegretario (1.1000/12 (Testo 2) pubblicata in allegato al resoconto della seduta).

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/12 (Testo 2), risulta approvato. Viene invece respinto il subemendamento 1.1000/13. Da ultimo, la Commissione approva l'emendamento 1.1000, nel testo risultante dalle modifiche apportate dai subemendamenti 1.1000/9 (Testo 2) e 1.1000/12 (Testo 2).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati e riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) esprime avviso contrario su tutte le proposte in questione, ad eccezione degli emendamenti 1.92 (dove il parere sarebbe favorevole qualora la proposta fosse riformulata sostituendo le parole «ciascun ente», con le parole «ciascuna amministrazione dello Stato», e le parole «singola merceologia», con le parole «voce del piano dei conti»), e 1.128.

Il sottosegretario POLILLO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) riformula l'emendamento 1.92 nel senso poc'anzi indicato dal relatore (1.92 (Testo 2)).

Viene infine ritirato l'emendamento 1.1.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge le proposte 1.15, 1.144 e 1.51.

Nel preannunciare il voto favorevole, il senatore [MASCITELLI](#) (IdV) si pone in maniera fortemente critica sull'avviso contrario espresso dal relatore sull'emendamenti 1.53, volto ad assicurare l'efficacia ed il controllo dell'azione amministrativa per l'acquisto di beni e servizi.

Il senatore [LEGNINI](#) (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.53.

Con distinte votazioni la Commissione respinge le proposte 1.53, 1.55 e 1.59. Risulta invece approvato l'emendamento 1.92 (Testo 2).

Vengono successivamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 1.94, 1.100, 1.106, 1.107, 1.108, 1.112, 1.118. L'emendamento 1.128 viene invece approvato.

Successivamente, sempre con distinte votazioni, sono respinte le proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.6.

Nel preannunciare il voto favorevole, il senatore [LEGNINI](#) (PD) mostra stupore in ordine all'atteggiamento assunto sulle tematiche sottese all'emendamento 1.0.7. Da un'iniziale interesse, infatti, l'orientamento del dibattito sembrerebbe radicalmente mutato.

Il relatore [GIARETTA](#) (PD) nell'invitare il presentatore al ritiro, osserva che vi sono anche altre e più opportune sedi ove poter approfondire la predetta problematica.

Il senatore [LEGNINI](#) (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.0.7, presentando tuttavia, contestualmente, l'ordine del giorno G/3396/45/5, di tenore similare (ed auspicandone l'accoglimento).

L'ordine del giorno G/3396/45/5 viene quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

Si procede successivamente all'esame dell'emendamento 2.1000, a cominciare dalle proposte subemendative ad esso riferite.

Vengono considerati illustrati i subemendamenti 2.1000/1 e 2.1000/2.

Il senatore [PEGORER](#) (PD) illustra la proposta 2.1000/3, che si propone, in via perequativa, di impedire che le previste riduzioni del personale della Difesa vengano applicate prevalentemente ai militari di truppa, senza considerare le eccedenze presenti nei ruoli dei marescialli e degli ufficiali.

La senatrice [BASTICO](#) (PD) illustra il subemendamento 2.1000/4, che si propone di applicare al personale docente le misure generali adottate per il pubblico impiego.

I senatori [GALIOTO](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ed [ANTEZZA](#) (PD) aggiungono la propria firma alla proposta 2.1000/4.

Il senatore [MICHELONI](#) (PD) illustra il subemendamento 2.1000/5, ponendo l'accento sugli importanti risparmi che deriverebbero dalla revisione della spesa per il personale diplomatico.

La proposta 2.1000/6 è quindi considerata illustrata.

Interviene il senatore [MERCATALI](#) (PD), ritirando i subemendamenti 2.1000/7 e 2.1000/8.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) illustra quindi le proposte 2.1000/9 e 2.1000/10. L'ultima delle due, in particolare, mira ad evitare che, nei necessari processi di accorpamento dei tribunali, abbia luogo la concessione di inopportune indennità.

Il sottosegretario POLILLO precisa che la corresponsione di eventuali indennità sarebbe esclusa dalla previsione, per tutti i dipendenti pubblici, dell'obbligo di residenza nel comune ove si lavora.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP), preso atto di quanto osservato dal Sottosegretario, si riserva comunque di presentare uno specifico ordine del giorno sulla materia.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) illustra da ultimo il subemendamento 2.1000/11, sottolineando l'opportunità di prevedere importanti aiuti per le piccole e medie imprese grazie ad opportuni risparmi realizzati sui vitalizi e le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi alle votazioni dell'emendamento 2.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 ad eccezione della proposta 2.1000/3. Con riguardo al subemendamento 2.1000/4 invita i presentatori a ritirarlo. Preannuncia quindi una riformulazione del proprio emendamento volta alla espunzione dal testo della lettera e) e a cambiare la data del 30 aprile 2013 della lettera c) per anticiparla al 31 dicembre 2012, riformulando, pertanto, in un testo 2, l'emendamento 2.1000.

Dopo che il senatore [MERCATALI](#) (PD) ha ritirato i subemendamenti 2.1000/7 e 2.1000/8, il sottosegretario POLILLO esprime parere conforme al relatore sui subemendamenti. In relazione all'emendamento 2.1000, nel condividere la preannunciata soppressione della lettera e), dichiara di condividere che si modifichi anche la lettera c), nel senso di prevedere quale termine entro il quale si deve provvedere alle previste riduzioni il 31 dicembre 2012 e non già il 30 aprile 2013.

Il PRESIDENTE propone di accantonare i subemendamenti 2.1000/9, 2.1000/10 e 2.1000/11 in ragione dell'esigenza di un ulteriore approfondimento delle questioni di cui alla lettera i) del testo dell'emendamento e di procedere alla votazione dei restanti subemendamenti che devono considerarsi riferiti all'emendamento 2.1000 così come da ultimo riformulato. Propone altresì che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.1000 (testo 2).

La Commissione conviene.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 2.1000/1 e 2.1000/2.

Dopo che è stato approvato il subemendamento 2.1000/3, la Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge, con distinte e successive votazioni, i subemendamenti 2.1000/4, 2.1000/5 e 2.1000/6.

Il presidente AZZOLLINI pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1000 (testo 2) fino alla lettera g) del testo.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento come riformulato, pur esprimendo talune riserve sulla previsione di cui alla lettera a), ritenendo che gli effetti della razionalizzazione e soppressione delle province non possano interessare l'intero personale del ministero dell'interno, ma, più correttamente, solo quello presente nelle sedi periferiche del dicastero.

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento.

Restano accantonati la seconda parte dell'emendamento, coincidente con la lettera h) dell'emendamento 2.1000 (testo 2) e tutti i sub-emendamenti su di essa vertenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (Pdl) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, già accantonati, ad eccezione delle proposte 2.104 e 2.0.9 (testo 2).

Il sottosegretario POLILLO esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.2, 2.8, 2.10, 2.15, 2.20, 2.25, 2.26, 2.40, 2.41, 2.44, 2.59, 2.60, 2.68, 2.70, 2.83, 2.87 e 2.95.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore LATRONICO la Commissione approva l'emendamento 2.104.

Con distinte e successive votazioni risultano poi respinti gli emendamenti 2.107, 2.109, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.5 e 2.0.8.

Il senatore [LEGNINI](#) (PD) interviene sull'emendamento 2.0.9 (testo 2) esprimendo preoccupazione per il rischio che da tale proposta possa derivare in concreto un aumento delle retribuzioni dei manager pubblici, in evidente contrasto con quella che è la *voluntas* del legislatore.

Si apre quindi un ampio dibattito sulla proposta in questione, nel quale intervengono i senatori [PASTORE](#) (PdL), [MASCITELLI](#) (IdV), [AGOSTINI](#) (PD), il presidente AZZOLLINI e il sottosegretario POLILLO.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) riformula l'emendamento 2.0.9 (testo 2) in un testo 3, al quale aggiunge la propria firma anche il senatore [MASCITELLI](#) (IdV). Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame dell'emendamento 3.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore [MASCITELLI](#) (IdV) insiste per l'accoglimento del subemendamento 3.1000/1.

Il sottosegretario MILONE invita i relatori a valutare l'opportunità di apportare talune modifiche alla lettera c) dell'emendamento 3.1000, nel senso di escludere dal trasferimento al Comune le porzioni dell'Arsenale di Venezia utilizzate dal Ministero della difesa e di prevedere ai fini della perimetrazione e delimitazione del compendio anche il coinvolgimento del Ministero della difesa.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) ritiene necessario che tale limitazione operi solo con riguardo alle porzioni dell'Arsenale utilizzate dal Ministero per i suoi specifici compiti istituzionali.

Dopo brevi interventi dei senatori [VACCARI](#) (LNP) e [MORANDO](#) (PD) il sottosegretario MILONE presenta il subemendamento 3.1000/4.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.1000/2 e 3.1000/3, invitando i presentatori a ritirare il subemendamento 3.1000/1. Il parere è invece favorevole sull'ultima proposta subemendativa del Governo.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2 e 3.1000/3.

Sono quindi approvati il subemendamento 3.1000/4 e l'emendamento 3.1000 come subemendato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli altri emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, già accantonati, ad eccezione dell'emendamento 3.8.

Il sottosegretario POLILLO esprime parere conforme ai relatori. Con riguardo all'emendamento 3.8 chiede che sia riformulato in un testo 2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1.

Dopo un breve dibattito il senatore TANCREDI accede alla richiesta governativa e riformula l'emendamento 3.8 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

In esito a distinte e successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.40, 3.0.1, 3.0.2.

La seduta sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Il PRESIDENTE propone di sospendere ulteriormente la seduta fino alle ore 19, per dare modo ai relatori e al Governo di valutare, in particolare, gli emendamenti agli articoli 15 e 17, nell'auspicio che almeno su uno di essi possano sciogliersi le riserve che hanno suggerito l'accantonamento. Nel caso ciò si verifichi la Commissione potrà proseguire e concludere l'esame; in caso non si verifichi l'atteso consenso, la stessa Commissione potrà valutare come organizzare i lavori.

Il senatore MASCITELLI sottolinea l'attenzione del suo Gruppo sulle disposizioni in materia di risparmio della spesa sanitaria (articolo 15), in relazione al quale il Governo aveva preannunciato la presentazione di nuovi emendamenti entro le ore 13 di oggi. Si rammarica che ciò non sia avvenuto e chiede comunque che, all'atto dell'effettiva presentazione, per i subemendamenti sia fissato un congruo termine.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente.

La seduta sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 19,10.

Il PRESIDENTE avverte che la valutazione degli emendamenti da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo richiede un'ulteriore pausa dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, riprende alle ore 20,10.

Il presidente AZZOLLINI informa che i relatori hanno presentato gli emendamenti 5.1000, 6.1000, 7.1000, 8.1000, 14.1000 e 15.1000 (testo 2). Tali proposte tengono conto del dibattito che si è svolto sulle questioni macrofinanziarie emerse e riepilogano gli esiti del confronto.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per le ore 21.

Il senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) chiede che venga resa disponibile nei tempi più rapidi possibile la relazione tecnica sull'emendamento 15.1000 (testo 2), nella quale venga chiarito l'impatto sui saldi di finanza pubblica di tale proposta emendativa. Si tratta infatti di un nuovo testo di un emendamento che nella seduta di ieri aveva destato più di una perplessità. Peraltro, il Governo si era impegnato in tal senso.

Chiede inoltre al Presidente che il termine per i subemendamenti sia individuato onde consentire quanto meno una valutazione del contenuto dei nuovi emendamenti, svolgendo inoltre un'effettiva discussione nel merito.

Il presidente AZZOLLINI assicura che in tempi brevi sarà messa a disposizione della Commissione la relazione tecnica sull'emendamento 15.1000 (testo 2). Onde tenere conto della richiesta del senatore Mascitelli, propone che il termine per la presentazione di subemendamenti sia fissato per le ore 21,15 di oggi, al fine di contemperare le esigenze di valutazione del testo con quelle di svolgimento di una discussione del merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA NOTTURNA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 21,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,15.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. 3396

G/3396/45/5

LEGNINI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.0.7.

1.92 (testo 2)

MORANDO

Il primo periodo del comma 21 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto».

1.1000/9 (testo 2)

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Alla lettera h), alle parole: "Le convenzioni" premettere: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione," e sostituire le parole: "alle stesse condizioni contrattuali" con le seguenti: "alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle".

1.1000/12 (testo 2)

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Alla lettera m), dopo le parole: "anno 2011," inserire le seguenti: "nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile,".

2.1000/3

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole: "gennaio 2013," sostituire le parole: "sono rideterminate" con le seguenti: "sono ridotte".

2.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali ivi previste. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono rideterminate le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente."

c) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo."

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo n. 165 del 2001" aggiungere "avviate alla predetta data"

e) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

f) dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale."."

g) al comma 17, sostituire le parole: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro" con le seguenti: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto" e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole "preventiva o successiva".

h) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

"20-bis. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle

capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012.

20-ter. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-quater. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione."

2.0.9 (testo 3)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MASCITELLI

All'articolo 2, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

20-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni: *al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis:*

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.";

20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.8 (testo 2)

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: "concedono" con le seguenti: "possono concedere".

3.1000/4

Il Governo

All'emendamento 3.1000, alla lettera c), capoverso "19-bis", apportare le seguenti integrazioni:

- *al primo periodo, dopo le parole: "costituente l'Arsenale di Venezia," inserire le seguenti: "con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali";*

- *al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" inserire le seguenti: ", d'intesa con il Ministero della difesa,".*

5.1000

I RELATORI

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "utilizzate" aggiungere le seguenti:*

"dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo le parole:

"sicurezza pubblica", inserire le seguenti: ", per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,".

b) al comma 10, lett. b), dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente: "9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale."

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lett. b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto."

d) sostituire il comma 11, con i seguenti:

"11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi."

e) aggiungere in fine il seguente comma:

"14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi contenuti nei commi 2, 7, 8 e 9 del presente articolo nonché dei commi 1 e 4 dell'articolo 3".

6.1000

I RELATORI

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 14, sostituire le parole "previsti dal piano finanziario di cui al comma 10", con le seguenti: ", dal corrente esercizio finanziario, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,"
- b) al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: "Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione."
- c) al comma 16, dopo le parole "In via sperimentale" inserire le seguenti: "per gli esercizi 2013, 2014 e 2015" e dopo le parole "bilancio pluriennale," inserire le seguenti: "assicurandone apposita evidenza,".
- d) al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sentite le Regioni interessate".

7.1000

I RELATORI

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.»"

b) al comma 34 sostituire i primi due periodi con il seguente: "Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale."

c) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi."

d) al comma 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), dopo la parola "296" sono aggiunte le seguenti ", salvo quanto disposto dal comma 875";

- dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) dopo le parole "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti "nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione"»;

- dopo il comma 37 è inserito il seguente comma:

«37-bis. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "le risorse annualmente stanziati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confluita nei fondi di cui al comma 601"; è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 svolti dagli istituti tecnici superiori."».

e) sostituire il comma 42 con il seguente:

"42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli incrementi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi dal presente comma, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. Tali incrementi possono essere disposti dalle Università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi

corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

- a) il 25% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- b) il 50% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;
- c) il 100% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50% del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico."»

f) dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

"42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

"42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo."

8.1000

I RELATORI

All'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata."

Consequentemente

- nell'allegato 1, alla voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'importo di 4,0 milioni di euro per l'anno 2012 è incrementato a 24 milioni di euro.
- nell'allegato 3 è soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai singoli enti di ricerca relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatta eccezione per l'Invalsi.

14.1000

I RELATORI

All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5, dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 le parole "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012".

b) il comma 10 è soppresso.

c) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)."

15.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 al primo periodo le parole "3,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,25 per cento", al secondo periodo le parole "6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4,1 per cento" e aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "11,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,35 per cento"

Conseguentemente,

- al comma 4, le parole: "3,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento"

- all'articolo 1, del disegno di legge di conversione del presente provvedimento, introdurre il seguente comma:

"Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. "

c) al comma 12, sostituire le parole " entro il 31 luglio 2012" con le seguenti: "entro il 15 novembre 2012";

d) al comma 13,

- dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) l'articolo 7-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso;"

- alla lettera c) sostituire le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012," con le seguenti "sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012," al secondo periodo sostituire le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento" con le seguenti: "per una quota non inferiore al 50 per cento" e sopprimere l'ultimo periodo;

e) al comma 16, sostituire le parole "valide per gli anni 2012-2014" con le seguenti: "valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014";

f) al comma 25, dopo le parole " anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore." sono aggiunte le seguenti: "La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazioni dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni."